



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cos'è una scrittura privata?

Autore: Maura Corrado | 28/10/2016



La scrittura privata è uno strumento molto usato nelle trattative tra privati, soprattutto per il suo valore probatorio. Vediamo di cosa si tratta e che valore ha.

Scrittura privata: cos'è?

La **scrittura privata**, è un atto scritto con cui una o più persone regolano i loro interessi di natura personale o patrimoniale. Tramite tale strumento è, quindi, possibile stipulare un contratto, una transazione, rinunciare a un credito, fare testamento, ecc... Anche gli assegni bancari sono scritture private. Dunque, essa è sicuramente il mezzo più appropriato per regolare i propri interessi, soprattutto considerando il particolare valore probatorio di cui - come si dirà in seguito - è dotata.

Scrittura privata: che valore ha?

La scrittura privata può essere di due tipi e tale distinzione è molto importante se si considera che da essa dipende il suo **valore probatorio**:

- **scrittura privata autenticata**: si ha quando la firma sia apposta alla presenza di un **notaio** o altro **pubblico ufficiale** (come il **segretario comunale** o provinciale o, ancora, il **console**) che ha il compito di accertare l'identità della persona che ha effettuato la sottoscrizione. In tal caso, la scrittura fa piena prova, sia della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l'ha sottoscritta, sia della data (cosiddetta **data certa**) e si estende anche nei confronti dei terzi. Si parla, non a caso, di **prova legale**, la cui forza, però, non si estende al contenuto ed agli altri elementi racchiusi nella scrittura: la loro veridicità si può, quindi, contestare con gli ordinari mezzi di prova;
- **scrittura privata non autenticata**, quando la firma viene apposta dal soggetto senza alcuna formalità o attestazione, senza la presenza di un pubblico ufficiale. Pensiamo, ad esempio, ad una corrispondenza tra Tizio e Caio. La **firma** può essere apposta alla fine del documento (in calce) oppure a margine e deve essere **autografa**: significa che il soggetto deve firmare a penna e di proprio pugno, in modo poter risalire alla sua identità. Se la scrittura privata si compone di più fogli, non è necessario che su ogni foglio venga riportata la firma per esteso, basta solo il cognome o anche

una sigla. Se è firmato solo l'ultimo, la scrittura si considera comunque proveniente da parte dello stesso sottoscrittore finale, purché non si possa dubitare, sul piano logico-lessicale, dell'unicità del documento.

Per quanto riguarda la data, non costituisce un elemento essenziale, fermo restando che è importante capire quando la scrittura sia stata formata: ricordiamo, infatti, che la data della scrittura non autenticata non è certa, per cui le parti possono dedurre e dimostrare con ogni mezzo di prova e senza limitazioni il momento in cui essa è stata formata. In ogni caso, è possibile, tramite la **registrazione della scrittura privata**, conferire alla data un valore certo (data certa).

Può anche accadere che la scrittura privata non abbia alcun valore probatorio: ad esempio, quando non è sottoscritta costituisce semplicemente un documento di cui il giudice potrà tener conto, valutandolo, però, in modo assolutamente libero.

Nell'ipotesi in cui si esibisca una **scrittura privata fotocopiata**, la parte contro cui viene prodotta può contestarla in modo espresso, a patto che lo faccia motivando e circostanziando le sue ragioni: in presenza di un simile comportamento, la scrittura privata perde il suo valore di prova documentale.

Scrittura privata: come contestarla se è autenticata?

In gergo tecnico, si dice che la scrittura privata prova la provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l'ha sottoscritta, fino a **querela di falso**. Che significa? Vuol dire che contestare il contenuto della scrittura privata è possibile ma per farlo occorre un apposito procedimento, detto proprio **querela di falso**: in pratica si avvia una causa in cui il soggetto interessato deve provare, con ogni mezzo, la non genuinità del documento.

Scrittura privata e contestazione: su chi ricade l'onere della prova?

Diverso il discorso per la scrittura privata non autenticata, che può essere sempre disconosciuta dal soggetto contro il quale viene prodotta. Occorre, tuttavia, distinguere:

- per la scrittura privata autenticata, è chi contesta il documento a doverne dimostrare la non autenticità (come detto, con la querela di falso);
- nel caso invece di scrittura semplice, se il presunto firmatario l'ha disconosciuta, spetta a colui che produce la scrittura provare la genuinità del documento, tramite una procedura apposita chiamata **istanza di verifica**.

Chi disconosce la scrittura deve negare formalmente la propria grafia o la propria sottoscrizione, entro la prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione. A sua volta, la parte che ha prodotto la scrittura può rimanere in silenzio - facendo sì che essa perda qualsiasi efficacia probatoria - o proporre un'istanza volta ad accertare l'autenticità della scrittura: è il procedimento di verifica di cui dicevamo.

Scrittura privata: casi particolari

Ci sono due casi in cui la scrittura privata semplice (cioè non autenticata) vale come prova legale, proprio come quella autenticata, facendo fede fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute:

1. se colui contro il quale è prodotta la riconosce tacitamente: il **riconoscimento tacito** si ha quando la parte compare ma non la

disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Occorre, tuttavia, che la scrittura risulti sottoscritta. Altro caso di riconoscimento tacito si ha se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro cui è prodotta è **contumace**, non compare, cioè, in udienza: resta inteso che ha sempre la possibilità di costituirsi e disconoscere le scritture prodotte contro di lui;

2. nell'ipotesi di **verificazione giudiziale della scrittura**, che deve essere chiesta dalla parte che ha prodotto la scrittura semplice oggetto di disconoscimento, per dimostrarne l'autenticità. È importante, a tal fine, che la parte proponga tutti i mezzi di prova utili per l'accertamento, producendo o indicando le scritture necessarie per la comparazione. Utile ricordare che la verifica può effettuarsi solo sull'originale della scrittura privata; se questa è stata depositata in copia, la parte che l'ha prodotta deve esibire l'originale. Se ciò non è possibile o non si riesce a dimostrare che la copia è identica al testo originale, il documento diventa inutilizzabile.